

ALLEGATO A

CAPITOLATO TECNICO

PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI



1	PREMESSA.....	3
2	ARTICOLO 1 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI	3
3	ARTICOLO 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FUEL CARD.....	3
4	ARTICOLO 3 CALL CENTER	4
5	ARTICOLO 4 FLUSSO DATAMART	4
	APPENDICE – FLUSSO DATAMART	5



1 Premessa

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Carburante per autotrazione mediante Fuel Card e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.

2 Articolo 1

Caratteristiche tecniche dei prodotti

1. I carburanti erogati dal Fornitore devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle riportate nella tabella seguente:

PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE (NORMA DI RIFERIMENTO)
Benzina Super Senza Piombo	EN228 (ultima edizione)
Gasolio autotrazione	EN590 (ultima edizione)
Gas di Propano Liquefatto	EN589 (ultima edizione)

3 Articolo 2

Caratteristiche tecniche delle Fuel Card

1. Le caratteristiche minime che ciascuna Fuel Card fornita dovrà soddisfare sono le seguenti:
 - a) essere dotata di banda magnetica e/o microchip;
 - b) essere abbinabile alla targa del veicolo o a persona fisica indicati nell'Ordinativo di Fornitura;
 - c) essere dotata di almeno un codice segreto di accesso ("P.I.N.");
 - d) essere idonea all'erogazione del carburante previa esibizione da parte dell'utilizzatore;
 - e) essere idonea a registrare i chilometri dichiarati dall'utilizzatore al momento del rifornimento;
 - f) non dare diritto a partecipazione a concorsi a premi di qualsiasi genere quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, concorsi ad estrazione o a raccolta punti;
2. Le Fuel Card dovranno essere gestite dal Fornitore in maniera informatizzata in modo da garantire l'elaborazione di statistiche e report con informazioni di dettaglio relative alla erogazione del carburante con particolare riferimento a:
 - numero o codice della carta o nominativo della persona intestataria;
 - targa dell'automezzo (solo in caso di Fuel Card abbinata alla targa del veicolo);
 - data e ora del rifornimento;
 - località dell'Area di servizio;
 - tipo di carburante;
 - quantità erogata;
 - indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;
 - prezzo unitario del carburante erogato;
 - numero della transazione.

Tali informazioni dovranno essere rese disponibili alle Amministrazioni Contraenti che ne faranno richiesta:

- con cadenza almeno mensile;
- in formato elettronico (tale da permetterne le elaborazioni con foglio di calcolo), mediante accesso da parte dell'Amministrazione ad aree protette di siti Internet del Fornitore oppure mediante invio tramite posta elettronica oppure tramite altro sistema concordato tra le parti.



3. Al momento del pagamento tramite Fuel Card, il gestore del punto vendita dovrà rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi identificativi del rifornimento.
4. Sulle Fuel Card dovrà essere indicato il nome commerciale e/o il logo e/o altri eventuali segni distintivi del Fornitore.
5. Le Fuel Card dovranno consentire alle Amministrazioni Contraenti il rifornimento di Carburante per Autotrazione in qualsiasi punto vendita contraddistinto dal nome commerciale, il logo e/o ogni altro segno distintivo del Fornitore presente nella rete stradale e autostradale del territorio italiano abilitato all'utilizzo di Fuel Card.
6. Il Fornitore metterà a disposizione delle Amministrazioni che ne faranno richiesta e alla Consip la documentazione e/o gli strumenti necessari alla verifica dei *prezzi* riportati in fattura.

4 Articolo 3 Call Center

1. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni un indirizzo di posta elettronica, un numero di fax e un numero di telefono che fungeranno da Call Center nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della detta Delibera.
2. Il Call Center espletterà il ruolo di centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica; in particolare, ed in modo non esaustivo, tale Call Center sarà competente per:
 - richieste di informazioni circa la convenzione;
 - ricezione e smistamento degli ordini;
 - richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
 - richieste relative allo stato degli ordini in corso ed alla loro evasione;
 - richieste relative allo stato delle consegne.

5 Articolo 4 Flusso DATAMART

1. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati in appendice.



Appendice – Flusso DataMart